

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII^A LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori Mino Taricco

*Paola Boldrini, Ernesto Magorno, Laura Garavini,
Alessandro Alfieri, Giuseppe Luigi Cucca, Daniele Manca,
Vincenzo D'Arienzo, Edoardo Patriarca*

Norme in materia di reati agroalimentari

Onorevoli Senatori - Nell'ottobre del 2015 la Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con il mandato di procedere alla predisposizione di proposte di riforma della disciplina illeciti agroalimentari, approvava le "Linee guida per lo schema di disegno di legge recante Nuove norme in materia di reati agroalimentari".

L'esigenza della Commissione, così come del presente disegno di legge, nasceva e nasce dalla constatazione che il sistema di controllo e sanzione dei reati agroalimentari nel nostro Paese ha mostrato negli anni troppe difficoltà per essere davvero efficace. I reati contro la salute pubblica sono infatti, nel concreto, di difficile dimostrabilità, con la previsione di pene e sanzioni oggettivamente troppo basse, e conseguentemente con la previsione di troppo rapide prescrizioni.

Il testo in oggetto nasce dalla necessità di non disperdere il lavoro fatto dalla Commissione, che purtroppo, pur essendo stato trasformato in un disegno di legge di iniziativa governativa, non ha visto la sua approvazione definitiva da parte del Parlamento non avendo concluso il suo *iter*. Il disegno di legge tiene anche conto del confronto svoltosi sul testo con gli *stakeholder*, pur rimanendo aperto ad ogni ulteriore confronto nel percorso in Commissione ed in Aula e alle eventuali modifiche, nella convinzione tuttavia che sia necessario dotare l'ordinamento giuridico italiano di un simile strumento e sia necessario farlo in tempi brevi.

Sappiamo come siano forti le resistenze, ma siamo convinti sia assolutamente necessaria una riforma che tuteli in modo più incisivo i beni essenziali per il nostro sostentamento quotidiano, come l'acqua o gli alimenti.

Il presente disegno di legge interviene su due fronti: la definizione e perimetrazione dei reati e le incriminazioni, collegate già alla soglia del rischio, con la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, differenziato in ragione dell'effettivo grado di offensività.

La quantificazione delle pene previste per i nuovi reati alimentari non costituisce solamente il necessario completamento punitivo dei reati, ma svolge anche una funzione di natura preventiva e di chiarezza applicativa della riforma, oltre a comportare specifici effetti processuali, e ispirandosi al criterio di corrispondenza della pena con il tasso di offensività espresso dal reato, mira all'equilibrio ponderale e alla ragionevolezza della risposta punitiva, con l'obiettivo di dare coerenza al sistema.

Con il presente disegno di legge si intende fornire uno strumento nella lotta ai reati agroalimentari, nella convinzione che servano strumenti nuovi per il contrasto al crimine in questo settore strategico.

L'agropirateria con le disposizioni in oggetto diventerà reato, le frodi commesse dalle organizzazioni mafiose verranno punite più duramente, la tutela dei produttori di qualità agroalimentare nel nostro Paese e la salute dei consumatori verranno, conseguentemente, enormemente rafforzate.

Art. 1

(Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'incolumità e della salute pubblica)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 421:

- 1) al Titolo VI la rubrica è sostituita dalla seguente: «Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica»;
- 2) al Capo I, Titolo VI, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capo I - Dei delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica»;
- 3) al Capo II, Titolo VI, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capo II - Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali»;

b) l'articolo 439 è sostituito dal seguente:

«Art. 439. *Avvelenamento di acque o di alimenti.* – Chiunque avvelena acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una o più comunità è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell'ergastolo.»;

c) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

«Art. 440. *Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque o di alimenti.* – 1. Chiunque contamina, adultera o corrompe acque, alimenti destinati al commercio e al consumo pubblico o di una o più comunità o sostanze medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

d) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

«Art. 440-bis. *Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi.* – Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti contraffatti, adulterati, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, idonei a porre in pericolo la salute di più persone, è punito con la reclusione da due ad otto anni.

La stessa pena si applica a chiunque commette le condotte di cui al primo comma aventi ad oggetto sostanze medicinali o acque, contraffatte o adulterate, in modo da porre in pericolo la salute di più persone.

Art. 440-ter. Omesso ritiro di alimenti pericolosi. – Fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'articolo 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del commercio di prodotti alimentari che, essendo a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti o dei prodotti da lui detenuti o alienati, omette:

- a) di provvedere, immediatamente, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori;
- b) di informare immediatamente l'autorità competente.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio di prodotti alimentari che non osserva i provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.

Art. 440-quater. Informazioni commerciali ingannevoli pericolose. – Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441, 443 mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

e) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:

«*Art. 445-bis. Disastro sanitario.* – Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Art. 445-ter. Disposizioni comuni. – Agli effetti della legge penale, l'evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o dei prodotti o sostanze alimentari già distribuite o vendute ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo.

Agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali.»;

f) all'articolo 446 le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-bis, 440-ter e 441»;

g) all'articolo 448, comma 2, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter, 441 e 445-bis»;

h) l'articolo 452 è sostituito dal seguente:

«Art. 452. *Delitti colposi contro la salute pubblica.* – Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all'articolo 438 e al secondo comma dell'articolo 439;

2) con la reclusione da due a sei anni nei casi di cui al primo comma dell'articolo 439.

Quando alcuno dei fatti previsti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 443, 445 è commesso per colpa, si applicano le pene previste, ridotte da un terzo a due terzi».

Art. 2

(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 473 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole: «e disegni» sono sostituite dalle seguenti: «, disegni e merci usurpative»;

2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque fabbrica o adopera industrialmente beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, in tali casi si procede a querela della persona offesa.»;

b) all'articolo 474 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica dopo le parole: «con segni falsi» sono aggiunte le seguenti: «o di merci usurpative»;

2) al secondo comma dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso»;

c) al Titolo VIII, Libro II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare.»;

d) all'articolo 517-*quater*:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di denominazione protetta e commercio di alimenti contraffatti o alterati»;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.»;
- 3) il terzo comma è abrogato;

e) dopo l'articolo 517-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 517-*quater*.1. *Agropirateria*. – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 euro a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-*quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.

Se ricorre taluna delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 517-*octies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Alla condanna consegue la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* e il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale, nonché attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti.

Con la sentenza di condanna o di applicazione pena emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice in caso di recidiva per i reati di cui all'articolo 518-*bis*, primo comma, dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica.

Le pene di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti.»;

e) dopo l'articolo 517-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

“Art. 517-*sexies*. *Frode in commercio di prodotti alimentari*. – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Art. 517-*septies*. *Vendita di alimenti con segni mendaci*. – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, al fine di indurre in errore il consumatore sull'origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro.

Art. 517-*octies*. *Circostanze aggravanti*. – Le pene stabilite dagli articoli 517, 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate:

- 1) se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- 2) se l'alimento è falsamente presentato come biologico;
- 3) se i fatti sono commessi per le finalità del commercio all'ingrosso o della distribuzione a ampi settori di mercato.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri 1), 2) e 3) del primo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

f) dopo l'articolo 518 sono inseriti i seguenti:

«Art. 518-*bis*. *Ulteriori pene accessorie*. – Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater*.1, nonché per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal Capo II-*bis*, segue l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 30 e 36, nonché il divieto per la durata indicata dal citato articolo 30 di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva, può disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da uno a dodici mesi, ovvero la revoca dei provvedimenti di cui alla lettera a).

Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie di cui al primo comma se viene ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies*.

Art. 518-ter. Confisca obbligatoria e per equivalente. - Nei casi di cui agli articoli, 517-*quater*, 517-*quater*.1, 517-*sexies* e 517-*septies* è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter*.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.».

Art. 3

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 354, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle cose», sono aggiunte le seguenti: «anche mediante prelievo di campioni rappresentativi»;
- b) all'articolo 392, comma 2, dopo le parole: «previsti dall'articolo 224-*bis*» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero attività di analisi di alimenti in giudiziale sequestro ancorché non deperibili».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 86 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il giudice può disporre, che i

prodotti di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati per esclusive finalità di assistenza e beneficenza ad enti territoriali o ad altri enti pubblici, ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto od atto costitutivo compiti assistenziali per la distribuzione gratuita a persone bisognose, previa rimozione dell'eventuale marchio o segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle assistenziali è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale.»;

- b) all'articolo 132-*bis*, comma 1, alla lettera *b*), dopo le parole: «circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «, ai delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti, al delitto di agropirateria,»;
- c) all'articolo 223, al comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis* (*Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare*). – 1. Nei casi di cui al precedente articolo, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

- a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
- b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e

l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

2. I modelli di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Nelle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

4. Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definirsi mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.»

b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), le parole: «516, 517, 517-ter e 517-quater» sono soppresse;

c) dopo l'articolo 25-bis.1 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 25-bis.2 *Frodi in commercio di prodotti alimentari*. – 1. In relazione alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 517-sexies, 517-septies la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 517-quater la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1 la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

Art. 25-bis.3. *Delitti contro la salute pubblica*. – 1. In relazione alla commissione dei delitti contro la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

a) per il delitto di cui agli articoli 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

b) per il delitto di cui all'articolo 440, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

c) per il delitto di cui all'articolo 440-bis, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno;

d) per il delitto di cui all'articolo 440-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

e) per il delitto di cui all'articolo 440-quater, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

f) per il delitto di cui all'articolo 445-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

g) per il delitto di cui all'articolo 452, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

2. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, lettera a), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

Art. 5

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n.283)

1. Alla legge 30 aprile 1962, n.283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. La delega di funzioni da parte del titolare di impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al titolare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti o mangimi e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.».

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o dell'Unione europea, oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, l'alterazione, la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultino nocivi o inadatti al consumo umano, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso per le finalità del commercio all'ingrosso o della distribuzione a ampi settori di mercato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione ad essi, il consumo degli alimenti possa comportare effetti dannosi per la salute anche soltanto di particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 avvengono nelle forme del commercio al dettaglio o della somministrazione, si applica la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se gli stessi fatti sono commessi per colpa, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

5. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 36 del codice penale.

6. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 consegue un disastro sanitario, si applica l'articolo 445-bis del codice penale.

7. Agli effetti della legge penale si applicano le nozioni di commercio all'ingrosso e al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»;

b) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. - 1. Gli alimenti si intendono inadatti al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile.

Art. 5-ter. – 1. Quando le condotte di cui all'articolo 5 riguardano alimenti o sostanze, di cui non è stata definitivamente accertata la pericolosità per la salute, individuati dalle misure che attuano in

materia di sicurezza alimentare il principio di precauzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 75.000 euro per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, e la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5.

2. Agli effetti di cui al comma 1, costituiscono attuazione del principio di precauzione le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute adottate dalle autorità europee o nazionali.

Art. 5-*quater*. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 75.000 euro se il fatto è per le finalità del commercio all'ingrosso o della distribuzione a ampi settori di mercato.

2. Se il fatto è commesso nelle forme del commercio al dettaglio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;

d) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter*.–1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità ed igiene alimentare che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica ed alla sicurezza alimentare e la cui realizzazione dipende da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, che possano essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente

nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

9. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

10. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 8.

11. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare e né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

12. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

13. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, e sempre nei limiti di cui al comma 1, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di ventiquattro mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione avviene solo quando siano state eliminate tutte le fonti di

potenziale rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.».

Art. 6

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fatti puniti dagli articoli 517-septies, se aggravati dall'articolo 517-octies, 517-quater, 517-quater.1 del codice penale si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di prodotti alimentari ed igiene degli alimenti e delle bevande.».

Art. 7

(Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n.146, dopo le parole: «articoli 473, 474» sono inserite le seguenti: «517-quater, 517-quater.1, 517-septies,».

Art. 8

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 sono puniti con l'ammenda da 600 euro a 6.000 euro.».

Art. 9

(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49 dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» e prima delle parole: «recanti false o fallaci indicazioni», sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari»;

b) al comma 49-*bis* il secondo periodo è soppresso.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «517-*ter* e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*quater*, 517-*quater*.1, 517-*sexies*, 517-*septies*,»;

b) nella rubrica le parole: «517-*ter* e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*quater*, 517-*quater*.1, 517-*sexies*, 517-*septies*,».

Art. 11

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)

1. L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è abrogato.
2. Gli articoli 6, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, e 15 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono abrogati
3. Gli articoli 442, 444, 516, 517-bis, 517-*ter* e 517-*quinqies* del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono abrogati.
4. All'articolo 32-*quater* del codice penale dopo le parole: «416-*bis*, 437» sono inserite le seguenti: «, 439, 440, 440 bis, 445 bis,».
5. All'articolo 240-*bis*, comma 1, primo periodo del codice penale le parole «517-*ter* e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti «517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies*».

Art.12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.